



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BENEVENTO

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |                 |            |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRASSO    | GAETANO         | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SPINIELLO | MODESTINO       | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ANELLI    | FRANCESCO PAOLO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |                 |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 463/12  
depositato il 13/03/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01720120005354161 IRPEF-ALTRO 2006
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010301931/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010301931/2011 IRPEF-RED.CAP. 2006
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO

**proposto dal ricorrente:**

RICCIO CARMELA  
VIA LARGARIO 6 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO BN

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n. 464/12  
depositato il 13/03/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01720120005354161 IRPEF-ALTRO 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010302058/2011 IRPEF-ADD.REG. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010302058/2011 IRPEF-ALTRO 2007
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO

**proposto dal ricorrente:**

RICCIO CARMELA  
VIA LARGARIO 6 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO BN

**difeso da:**

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 463/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

01/10/2012 ore 09:15

SENTENZA

N°

319/04/12

PRONUNCIATA IL:

01-10-12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

09-10-12

Il Segretario

*Serra*

€ 3,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



(segue)

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 463/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

01/10/2012

ore 09:15

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

9-

leg

Con due distinti ricorsi la sig.ra Riccio Carmela nata a Castelfranco in Miscano il 29.01.64 ed ivi domiciliata in via Largario n. 6 , rappresentata e difesa dal Rag. Castellano Vincenzo si oppone agli avvisi nn. TFM010301931/2011 notificato il 23.09.11 e TFM010302058/2011 notificato il 04.10.11 con i quali l'Agenzia delle Entrate di Benevento accerta in modo sintetico per entrambi gli anni 2006 e 2007 un reddito di euro 53.369 in seguito ad incrementi patrimoniali derivanti da acquisto di terreni agricoli del valore di euro 320.000,00 e conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro per euro 200 avvenuti il primo con atto del 06.12.07 registrato il 23.11.08 ed il secondo il 09.11.07 e registrato il 20.11.07 . Nel contraddittorio conseguente alla richiesta di documenti con rituale questionario l'ufficio riconosceva la validità giustificativa solo della prova fornita relativa all'ottenimento di un contributo specifico AGEA di euro 53.351,87 per cui riteneva non giustificato l'incremento patrimoniale per euro 266.848,13 e lo spalmava per l'anno 2008 e per i quattro anni precedenti così come previsto dall'art. 38 del DPR 600/73 , in considerazione anche della esiguità dei redditi dichiarati dalla contribuente per gli stessi anni . Eccepisce quindi la ricorrente in diritto la illegittimità degli atti impositivi per carenza di motivazione facendo riferimento alla sentenza n. 7.408/2011 della Cassazione e all'art. 2738 del C.C. Produce quindi copiosa documentazione volta a dimostrare la capacità di spesa sua e del nucleo familiare di cui fa parte elencando per le diverse annualità le fonti reddituali e le risorse finanziarie a disposizione. In particolare evidenzia che per gli anni dal 2006 al 2010 il reddito complessivo della famiglia ammonta ad euro 221.597 come risulta dalle copie dei modd. UNICO prodotti mentre sui C/C bancari risultano disponibilità finanziarie molto elevate e comunque capaci di giustificare la capacità di spesa relativa all'acquisto dei terreni . Chiarisce quindi sempre con prove documentali le modalità di pagamento e la relativa tracciabilità bancaria aggiungendo che nella fattispecie si è avuta anche una elargizione della madre di 120.000 euro con versamento sul conto 152 cointestato con il coniuge . Richiama anche la sentenza della Cassazione n. 18935 e sostiene che la stessa Agenzia delle Entrate con apposite circolari e risoluzioni ha recepito l'orientamento della giurisprudenza che riconosce la validità del reddito fiscale familiare al fine della giustificazione degli accertamenti posti in essere in modo sintetico dall'ufficio in base alla capacità di spesa. Chiede in conclusione l'accoglimento dei ricorsi con vittoria di spese.


L'Agenzia delle Entrate di Benevento nelle sue controdeduzione disattende tutte le argomentazioni di parte confermando la piena legittimità del suo operato. Si sofferma sulla esiguità dei redditi dichiarati dalla contribuente che in considerazione del citato acquisto di terreni ha comportato una specifica segnalazione nella lista selettiva comunicata dalla Direzione Generale . Fa riferimento a numerose sentenze favorevoli all'ufficio nei diversi gradi della giustizia tributaria e conferma il mancato riconoscimento di quasi tutta la documentazione

prodotta sia in sede di risposta al questionario sia in sede di ricorso al fine giustificativo della capacità di spesa per gli anni in esame .

Nella odierna seduta in pubblica udienza le parti ribadiscono le rispettive posizioni ed in particolare il rappresentante dell'ufficio insiste sulla parziale tracciabilità della movimentazione finanziaria sul conto della contribuente .

### MOTIVAZIONE

Successivamente la commissione in camera di consiglio definitivamente pronunciando , esaminata la documentazione agli atti e vagliate attentamente tutte le argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni preliminarmente riunisce i proposti ricorsi stante la loro stretta connessione oggettiva e soggettiva . Ritiene quindi infondata la eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla carenza di motivazione degli atti impositivi perché l'ufficio in ogni caso ha tracciato le linee che hanno portato alla determinazione dei valori accertati e ha fatto specifico riferimento alla normativa di cui all'art. 38 del DPR 600/73 . Nel merito della controversia la commissione osserva che la contribuente ha fornito prove che possono ritenersi valide a giustificare appieno la capacità di acquisto dei terreni che hanno causato l'accertamento sintetico posto in essere dall'ufficio . Infatti , non considerando il finanziamento AGEA già riconosciuto dallo stesso ufficio per euro 53.351 appare innanzitutto evidente che tutti i versamenti effettuati per l'acquisto derivano dal conto 152 cointestato alla ricorrente e al coniuge e che su detto conto per ogni anno oggetto dell'accertamento sussiste la capienza necessaria per giustificare la capacità di spesa . Dimostra infatti la ricorrente entrate reddituali del nucleo familiare di euro 221.597 complessivi per gli anni dal 2006 al 2010 di cui circa 200.000 conseguiti dal coniuge . Dimostra inoltre la consistenza finanziaria dei C/C bancari che al 31.12 05 presentava un saldo a credito di oltre 421.000 euro ,al 31.12.06 di euro 544.388 e solo negli anni 2007 e 2008 si riduceva a circa 130.000 euro .In ordine alle modalità di pagamento degli acquisti effettuati produce copie di tutti gli assegni bancari emessi e in ordine alla tracciabilità presenta la documentazione necessaria giustificare i flussi in entrata delle disponibilità sul c/c bancario . Concorda la commissione sulla necessità di prendere in considerazione negli accertamenti con redditometro il reddito dell'intero nucleo familiare così come ribadito da numerose sentenza della suprema Corte di Cassazione e così come risulta dalle istruzioni emanate dalla stessa Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 49/E del 2007 . Va infine ricordata la recente sentenza n. 18935 del 2011 della Cassazione che ha sancito la piena legittimazione del patrimonio posseduto dal contribuente ( nella fattispecie il denaro) a giustificare gli acquisti e la capacità di spesa negli accertamenti così detti sintetici . I ricorsi vanno pertanto accolti e stante la complessità della materia




trattata ed in particolare la non uniforme giurisprudenza in materia si compensano le spese tra le parti .

P.Q.M.

La commissione accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.

Benevento 01.10.12

Il relatore



il Presidente

